

CONDIZIONI DI VENDITA E DI CONSEGNA

I. Disposizioni generali

Le presenti condizioni generali di vendita e di consegna ("CGV") della NEG-Novex GmbH ("Venditrice") valgono per tutti i contratti, le consegne e le prestazioni fornite al cliente ("Acquirente"). Eventuali condizioni generali di contratto dell'Acquirente diverse, contrarie o aggiuntive, anche se note alla Venditrice, costituiranno parte integrante del contratto solo e nella misura in cui saranno state espressamente approvate dalla Venditrice.

II. Proposta

Le proposte della Venditrice non sono vincolanti.

III. Luogo di adempimento e trasferimento del rischio

Il luogo di adempimento per le consegne della Venditrice è il magazzino della medesima. Anche il rischio viene trasferito all'Acquirente con la spedizione della merce dal luogo di adempimento, se la spedizione è effettuata dalla Venditrice.

La tipologia di spedizione viene scelta dalla Venditrice. Se la spedizione viene effettuata in un momento successivo su richiesta dell'Acquirente, o se essa viene ritardata per colpa dell'Acquirente, la merce resta stoccata in magazzini a spese e rischio dell'Acquirente.

IV. Termini di consegna

La Venditrice può confermare i termini di consegna solo quando la merce si trova nel suo magazzino.

V. Consegne parziali

La Venditrice potrà effettuare consegne parziali.

VI. Prezzi

Se non viene concordato un prezzo fisso vincolante, valgono i prezzi in corso nel giorno di consegna. I prezzi si intendono oltre IVA di legge, secondo l'aliquota prevista nel giorno della consegna.

Se una consegna dovesse essere effettuata più di tre mesi dopo la conclusione del contratto e se durante questo periodo i costi del materiale e della manodopera, nonché i dazi, le tasse e le imposte di vendita dovessero aumentare, la Venditrice sarà autorizzata ad aumentare i prezzi a propria discrezione secondo equità. Indipendentemente da ciò, la Venditrice si riserva il diritto di aumentare i prezzi, a propria discrezione secondo equità, in caso di aumento rilevante e imprevedibile dei costi di trasporto. Ciò vale anche nel caso in cui si rendano necessari adeguamenti dei prezzi a causa dei tassi di cambio valutario. La Venditrice comunicherà all'Acquirente, di volta in volta, i motivi dell'aumento dei prezzi.

Qualora l'aumento dei prezzi sia superiore al 10%, l'Acquirente potrà recedere dal contratto entro 14 giorni dalla comunicazione dell'aumento del prezzo.

VII. Contestazioni di vizi e recesso

L'Acquirente deve verificare la merce subito dopo la ricezione e segnalare per iscritto eventuali vizi. In caso di vizi occulti, il vizio dev'essere segnalato al più tardi otto giorni dopo la scoperta del vizio occulto stesso, in caso contrario la merce sarà considerata accettata. L'Acquirente è tenuto a dimostrare la corrispondenza tra la merce oggetto di contestazione e quella consegnata.

VIII. Condizioni di pagamento

I termini di pagamento, se non altrimenti concordato per iscritto, sono stabiliti a 14 giorni dopo la consegna della merce. La compensazione con i crediti della Venditrice è ammessa soltanto in presenza di controcrediti riconosciuti o accertati con sentenza definitiva. Il diritto dell'Acquirente di rifiutare il pagamento è limitato al solo caso e nella misura in cui la prestazione dovuta non possa essere rifiutata a fronte di controcrediti derivanti da transazioni precedenti o da altre transazioni legate al rapporto commerciale. In caso di ritardo nel pagamento, la Venditrice applicherà gli interessi di mora al saggio legale. Per il calcolo di un eventuale sconto è determinante l'accredito sul conto corrente della Venditrice.

IX. Riserva di proprietà

- La merce resta di proprietà della Venditrice fino al pagamento completo.
- La riserva di proprietà resta valida anche se singoli crediti della Venditrice vengono inseriti in una fattura aperta e il saldo viene definito e riconosciuto.
- Se la merce soggetta a riserva di proprietà viene trasformata dall'Acquirente in un nuovo bene mobile, per la riserva la trasformazione si ha per effettuata, senza che la Venditrice stessa sia obbligata di conseguenza. Il nuovo bene sarà di proprietà della Venditrice. In caso di trasformazione, commissione o combinazione con merci non appartenenti all'Acquirente, la Venditrice consegnerà la comproprietà sul nuovo bene, proporzionalmente al valore contabile della merce soggetta a riserva di proprietà rispetto al valore complessivo.
- L'Acquirente potrà rivendere, trasformare ulteriormente o installare la merce soggetta a riserva di proprietà solo nel rispetto delle seguenti disposizioni.
- La facoltà dell'Acquirente di vendere, trasformare ulteriormente o installare la merce soggetta a riserva di proprietà nell'ambito dell'ordinario rapporto commerciale viene meno con la revoca da parte della Venditrice in conseguenza di un persistente peggioramento della situazione patrimoniale dell'Acquirente e, comunque, al più tardi al momento dell'interruzione del pagamento, oppure all'atto della richiesta o dell'apertura di una procedura concorsuale nei confronti dell'Acquirente stesso.
- L'Acquirente cede alla Venditrice, che accetta, il diritto di credito e tutti i diritti accessori derivanti dalla rivendita della merce soggetta a riserva di proprietà, compresi gli eventuali saldi a credito.
- Se la merce soggetta a riserva di proprietà viene installata dalla Venditrice in un immobile, l'Acquirente cede fin d'ora alla Venditrice, che accetta, il diritto di credito derivante a titolo di corrispettivo, per un importo pari al valore contabile della merce soggetta a riserva di proprietà, con tutti i diritti accessori, ivi compreso il diritto alla concessione di una ipoteca in garanzia e in primo grado. Se l'Acquirente trasferisce il credito nell'ambito di un contratto di factoring, il credito della Venditrice diventa immediatamente esigibile e l'Acquirente cede alla Venditrice il credito nei confronti del factor, collocandosi la Venditrice nella stessa posizione dell'Acquirente, trasmettendo immediatamente l'Acquirente alla Venditrice, che accetta, i proventi della vendita.
- L'Acquirente è autorizzato, purché adempia ai propri obblighi di pagamento, a riscuotere i crediti ceduti. L'autorizzazione alla riscossione viene meno in caso di revoca e, comunque, al più tardi in caso di ritardo nel pagamento da parte dell'Acquirente, o in caso di sostanziale peggioramento della situazione patrimoniale dell'Acquirente stesso. In tal caso, la Venditrice è autorizzata dall'Acquirente a informare della cessione gli acquirenti e a riscuotere autonomamente i crediti. Su richiesta della Venditrice, l'Acquirente è tenuto a fornire alla stessa un elenco preciso dei crediti spettanti alla Venditrice, con il nome e l'indirizzo degli acquirenti, l'importo dei singoli crediti, la data della fattura, etc., nonché tutte le informazioni necessarie per far valere i crediti ceduti, consentendo la verifica di tali informazioni.
- Se il valore contabile della garanzia esistente per la Venditrice supera di oltre il 10% tutti i crediti della Venditrice stessa, ivi inclusi i crediti accessori (ad es. interessi, spese), la Venditrice è tenuta, su richiesta dell'Acquirente o di un terzo danneggiato dall'eccesso di garanzia, a svincolare proporzionalmente le garanzie, a propria discrezione.
- Non sono ammesse la costituzione in pegno o la vendita a scopo di garanzia della merce soggetta a riserva di proprietà o dei crediti ceduti. La Venditrice dev'essere immediatamente informata di eventuali costituzioni in pegno o pignoramenti, con indicazione del creditore pignorato.
- Se la Venditrice riprende la merce oggetto di consegna facendo valere la riserva di proprietà, ciò costituisce recesso dal contratto solo se espressamente dichiarato dalla Venditrice. La Venditrice può soddisfarsi sulla merce ritirata, soggetta a riserva di proprietà, a mezzo vendita a trattativa privata.
- L'Acquirente custodisce per la Venditrice, a titolo gratuito, la merce soggetta a riserva di proprietà. Egli deve assicurare tale merce contro i rischi comuni, come ad es. incendio, furto e danni prodotti dall'acqua, nella misura prevista dagli usi correnti. L'Acquirente cede alla

Venditrice, per un importo pari al valore contabile della merce, i diritti al risarcimento per i danni precedentemente menzionati nei confronti di compagnie assicurative o altri soggetti tenuti al risarcimento. La Venditrice accetta tale cessione.

- Tutti i crediti e i diritti derivanti e connessi alla riserva di proprietà, in tutte le forme specificamente stabilite nelle presenti disposizioni, permangono fino a completa liberazione da potenziali obblighi assunti dalla Venditrice nell'interesse dell'Acquirente.
- La Venditrice è autorizzata in qualsiasi momento ad accedere a magazzini e locali commerciali dell'Acquirente, ad asportare la merce soggetta a riserva di proprietà, a separarla e/o a contrassegnarla.

X. Responsabilità

- La Venditrice risponde in conformità alle disposizioni di legge, qualora l'Acquirente avanzi diritti al risarcimento di danni dovuti a dolo o colpa grave, anche nel caso di dolo o colpa grave di suoi rappresentanti o agenti. Inoltre, la Venditrice risponde, ai sensi delle disposizioni di legge, per colpevoli violazioni di obblighi contrattuali essenziali. Costituiscono obblighi contrattuali essenziali quelli il cui adempimento consente la regolare esecuzione del contratto e sul cui rispetto la controparte contrattuale fa affidamento. Se alla Venditrice non è imputabile dolo né colpa grave, la responsabilità risarcitoria per la violazione di obblighi contrattuali essenziali è limitata ai danni prevedibili, che abbiano a verificarsi tipicamente per contratti di questo tipo. Ciò non comporta alcuna modifica dell'onere della prova a svantaggio dell'Acquirente.
- Resta impregiudicata la responsabilità per lesioni colpose mortali, fisiche o alla salute. Resta altresì impregiudicata la responsabilità ai sensi della normativa sulla responsabilità da prodotto. Lo stesso vale in caso di assunzione di garanzia o malafede.
- È escluso qualsivoglia ulteriore diritto di risarcimento dei danni, quale che ne sia la fonte. Ciò vale anche qualora l'Acquirente richieda il rimborso di spese futili anziché il risarcimento dei danni in luogo della prestazione.

XI. Rischi

Se, prima della completa esecuzione del contratto, si ha notizia di circostanze che fanno supporre un rischio per il diritto della Venditrice al pagamento, la Venditrice sarà tenuta alla consegna o alla parte di consegna residua solo a fronte di contestuale pagamento in contanti di tutti gli importi delle fatture in sospeso. La morosità dell'Acquirente, in seguito a due solleciti infruttuosi da parte della Venditrice, costituisce un rischio ai fini della presente clausola. In questo caso diventano immediatamente esigibili tutti i crediti della Venditrice nei confronti dell'Acquirente, anche se derivanti da transazioni precedenti. Se l'Acquirente rifiuta la prestazione contestuale, la Venditrice può recedere dal contratto o esigere un risarcimento danni per inadempimento.

XII. Forza maggiore

- La Venditrice non presta alcuna garanzia, né assume alcuna responsabilità per il ritardato o mancato adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto nei confronti dell'Acquirente, qualora il ritardo o il mancato adempimento siano dovuti a una causa di forza maggiore.
- È considerata causa di forza maggiore qualsiasi evento imprevedibile e grave, come in particolare guerre, conflitti terroristici, epidemie o sommosse, che sia indipendente da fatto e colpa della Venditrice e che impedisca a quest'ultima, in tutto o in parte, di adempiere ai propri obblighi; ciò include tra l'altro incendi, inondazioni, scioperi e interruzioni del lavoro non intenzionali, nonché disposizioni delle autorità e serrate legittime.
- In caso di sospensione degli obblighi derivanti dal contratto concluso con l'Acquirente, la Venditrice dovrà immediatamente informare l'Acquirente del verificarsi ovvero della cessazione della causa di forza maggiore. La Venditrice si adopererà, per quanto possibile, per rimuovere la causa di forza maggiore e limitarne gli effetti.
- La Venditrice e l'Acquirente si impegnano ad adeguare, secondo buona fede, il contratto alle mutate condizioni. Per la durata e in ragione dell'entità degli effetti diretti e indiretti, la Venditrice e l'Acquirente saranno esonerati dagli obblighi loro derivanti dal contratto d'acquisto, e non saranno perciò tenuti ad alcun risarcimento dei danni. Inoltre, ciascuna parte contraente potrà recedere dal contratto stipulato se, presumibilmente, la data di adempimento concordata verrà superata di oltre 3 mesi.
- Se l'evento di forza maggiore limita, ma non esclude, la capacità della Venditrice di fornire la prestazione, la Venditrice stessa sarà autorizzata a ridurre in misura ragionevole le prestazioni dovute in base al contratto stipulato con l'Acquirente, a propria discrezione e nel rispetto degli interessi dell'Acquirente, finché persiste la causa di forza maggiore.

XIV. Foro competente

Tutte le controversie derivanti dal contratto concluso con l'Acquirente saranno devolute alla competenza del Giudice competente per Limburgerhof.

XV. Diritto applicabile

Il rapporto contrattuale con l'Acquirente è soggetto in via esclusiva al diritto tedesco, con esclusione della convenzione ONU sulla compravendita internazionale e delle norme di diritto internazionale privato, in particolare del Regolamento Roma I.

XVI. Disposizioni finali

- Eventuali clausole accessorie, integrazioni e modifiche richiedono la forma scritta. Ciò vale anche per la rinuncia al presente requisito della forma scritta.
- Se una disposizione del presente contratto fosse inefficace, ciò non pregiudicherà la validità delle restanti clausole del contratto. La disposizione verrà invece sostituita con una clausola, che sia legittima e che sia il più possibile conforme alla disposizione originaria.
- In caso di divergenze e/o contraddizioni tra la versione tedesca e quella inglese, nonché italiana del presente contratto, prevarrà la versione tedesca.

Limburgerhof, gennaio 2021